




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

A.C. 799 e abb.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

*(testo unificato)*

N. 24 – 16 gennaio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 799 e abb.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione  
storica e delega al Governo per l'adozione di norme  
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

*(testo unificato)*

N. 24 – 16 gennaio 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 3 -</b>
ARTICOLI 1-12 .....	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA .....	- 3 -
ARTICOLO 14.....	- 8 -
DELEGA PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE.....	- 8 -
ARTICOLO 15.....	- 10 -
<i>FORUM</i> NAZIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE .....	- 10 -
ARTICOLO 17.....	- 13 -
COPERTURA FINANZIARIA.....	- 13 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	799 e abb.
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Iter al Senato</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	assente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	la Amorese (FdI)
<b>Commissione competente:</b>	VII (Cultura)

---

## PREMESSA

Il progetto di legge reca disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

È oggetto della presente Nota il testo unificato delle proposte C 799 (Caparvi) e 988 (Mollicone), risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), da ultimo nella seduta del 29 novembre 2023, e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Il testo iniziale del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### **ARTICOLI 1-12**

#### **Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica**

Le norme riconoscono le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.

In particolare, le disposizioni:

- recano la definizione di “associazioni di rievocazione storica” e di “manifestazioni di rievocazione storica” (articolo 2);
- prevedono, all'articolo 3, che lo Stato riconosca, sostenga, valorizzi e salvaguardi la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo:
  - la valorizzazione delle rievocazioni storiche;
  - la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale;
  - la sensibilizzazione del pubblico riguardo al prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;
  - il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi e delle attività che forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni (per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi, eventi espositivi);
  - lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo dei siti di valore archeologico, demoetnoantropologico, museale e monumentale presenti nel territorio;
  - l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale;
  - la tutela e la conservazione della memoria, dei saperi e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche;
- istituiscono presso il Ministero della cultura l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, pubblicato sul sito del Ministero, che provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale. Con decreto si definiscono le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco (articolo 4);
- prevedono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura. Il Comitato ha i seguenti compiti: riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica; provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica; promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero; fornire elementi per la promozione e lo

sviluppo delle rievocazioni storiche; patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali; promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento; predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione del provvedimento in esame avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-scientifiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico, della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-scientifiche di settore e rilascia su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana» (articolo 5);

- prevedono che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale, allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali. Le istituzioni scolastiche concorrono all'attuazione di tali finalità con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa (articolo 7);
- attribuiscono, in base agli articoli da 9 a 11, alla Conferenza unificata, allo Stato e agli enti territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni) specifici compiti.

In particolare, l'articolo 9 attribuisce alla Conferenza unificata i seguenti compiti:

- promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale;
- promuovere il sostegno degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori;
- promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;
- individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

Inoltre, l'articolo 10 attribuisce allo Stato i seguenti compiti:

- regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni

storiche, operandone, su indicazione del Comitato, la ripartizione tra le diverse categorie;

- promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;
- favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio;
- sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico;
- assicurare la conservazione del patrimonio artistico, culturale, materiale e immateriale, legato alla rievocazione storica.

L'articolo 11 prevede altresì che regioni, province, città metropolitane e comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, tra l'altro:

- promuovano e sostengono le attività di rievocazione storica;
- valorizzino la cultura della storia e delle tradizioni regionali, nonché delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche;
- promuovano il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale;
- verifichino l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio.

Infine, l'articolo 12 prevede che con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988<sup>1</sup>, sia adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale

---

<sup>1</sup> Si ricorda che la citata disposizione prevede che: “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”.

immateriale. A tal fine, sono previste una serie di misure, di carattere potenzialmente oneroso, relativamente alle quali risulta necessario valutare l'impatto per la finanza pubblica.

In particolare, si fa riferimento:

- all'articolo 3, che prevede tra l'altro che lo Stato provveda alla sensibilizzazione del pubblico e al sostegno del prodotto culturale attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa, al sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni, nonché degli eventi e delle attività che ne forniscono i presupposti;
- all'articolo 4, che istituisce presso il Ministero della cultura l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, con riferimento agli eventuali oneri di gestione e adeguamento delle dotazioni strumentali;
- all'articolo 7, che prevede, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito in concorrenza con le istituzioni scolastiche, la promozione di iniziative didattiche e formative finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale, allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali;
- agli articoli da 9 a 11, che attribuiscono alla Conferenza unificata, allo Stato e agli enti territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni) specifici compiti (verosimilmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente) in merito alla promozione delle associazioni e degli eventi di rievocazione storica.

Ciò stante, fermo restando quanto si dirà in seguito rispetto alla copertura finanziaria di cui all'articolo 17, considerato che la gran parte delle disposizioni potenzialmente onerose in precedenza descritte appaiono formulate in termini generali e che pertanto l'effettiva portata delle stesse e gli effetti finanziari da esse derivanti potranno essere puntualmente valutate solo all'atto della predisposizione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 12, potrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di definire con il presente provvedimento una dotazione finanziaria a valere sulla quale il citato regolamento potrà operare, dall'altro lato, di prevedere la trasmissione alle Camere dello schema del citato

regolamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti anche per i profili finanziari, in modo da consentire la verifica dei predetti effetti in sede parlamentare.

Riguardo infine all'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, si rileva che le norme stesse prevedono che tale istituzione debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò posto, considerato che al suddetto Comitato sono assegnati numerosi compiti (tra cui il censimento e la tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, la promozione di ricerche e di studi, il patrocinio di progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica, nonché la promozione e il sostegno di iniziative di formazione e di aggiornamento), appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare che lo svolgimento di tali adempimenti sia sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Delega per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**

Le norme prevedono che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale. Il Governo è quindi delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi:

- promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali;
- prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui;
- preservare e trasmettere le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura;
- proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti sul territorio nazionale;

- incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità;
- garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario;
- prevedere l'istituzione di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale;
- prevedere per gli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione d'impatto connessa al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio;
- previsione di percorsi formativi scolastici ed universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;
- promuovere figure e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale, favorendone l'accesso ai giovani, nonché il recupero, la riqualificazione e l'allestimento.

I decreti legislativi sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale per assicurare una più efficace salvaguardia del medesimo patrimonio. La delega è assistita da una clausola di neutralità finanziaria nonché dal rinvio al meccanismo procedurale di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, ai sensi del quale nei casi di particolare complessità della delega la quantificazione degli eventuali oneri e l'individuazione della relativa copertura finanziaria possono essere effettuate in sede di adozione dei relativi decreti legislativi. Al riguardo, si rileva innanzitutto che alcuni principi e criteri previsti dalla delega potrebbero dar luogo ad oneri, ove non si potesse provvedere all'attuazione degli stessi

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (quali ad esempio l'istituzione di specifici elenchi nazionali del patrimonio culturale, la previsione di percorsi formativi scolastici ed universitari *ad hoc*, nonché la promozione di figure e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale). Ciò posto, andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo riguardo agli eventuali oneri ascrivibili alla delega, fermo restando che una puntuale verifica degli stessi potrà aver luogo in sede di esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi che daranno attuazione alla delega stessa.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 5 dell'articolo 14 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale i decreti legislativi di cui alla presente legge (*rectius* articolo) sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, precisando altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora i decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 14 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti saranno adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 15**

### ***Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale***

**Le norme** prevedono l'istituzione, presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale (vedi di seguito), del *forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti, tra l'altro, i seguenti compiti:

- svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;
- collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
- formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e promuoverne una maggiore conoscenza;
- favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero;
- promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare detto patrimonio.

L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale è un ufficio del Ministero della cultura dotato di autonomia speciale<sup>2</sup>, con sede in Roma, e vigilato dal Ministero stesso. Disciplinato dall'articolo 19 del d.m. 3 febbraio 2022, n. 46, svolge attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio immateriale ed etnoantropologico italiano.

Il *forum*, che si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco e da 5 professori universitari. Ai lavori, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero del turismo. I componenti del *forum* restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati. Il *forum* può avvalersi della collaborazione di istituti universitari, di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-scientifiche di settore. All'attuazione delle disposizioni relative al forum si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento di organizzazione del Ministero

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, del *forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale e precisano che a tale istituzione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, considerato che al suddetto *forum* sono assegnati numerosi compiti che potrebbero risultare non privi di effetti dal punto di vista finanziario (come ad esempio il sostegno di incontri tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sia a livello nazionale che internazionale, nonché la promozione di iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e la realizzazione di iniziative per salvaguardare e valorizzare detto patrimonio), appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare che lo svolgimento di tali adempimenti sia sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 2 dell'articolo 15 prevede che ai componenti del *Forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale, istituito ai sensi del precedente comma 1, non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati. Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione, al fine di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, precisando che ai componenti del predetto Forum non spettano "compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Il comma 5 del medesimo articolo 15 prevede una clausola di invarianza riferita al medesimo articolo secondo la quale all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni.

## **ARTICOLO 17**

### **Copertura finanziaria**

Le norme prevedono che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 (articolo 17).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme prevedono che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016. In proposito, si osserva innanzitutto che le norme, pur evidenziando la presenza di oneri, non prevedono alla quantificazione degli stessi né nel loro complesso né in relazione ai singoli interventi né tanto meno prevedono ad indicare se essi siano costituiti da limiti massimi o da previsioni di spesa, come invece richiederebbe l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009<sup>3</sup>. Ne consegue che ciò non consente di valutare, non solo la congruità degli oneri quantificati rispetto alle misure previste, ma neppure la capienza delle risorse poste a copertura.

In proposito, risulta pertanto necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla presente legge e dei singoli interventi in essa contenuti.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 17 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la rievocazione storica (*rectius* Fondo nazionale per la rievocazione storica) di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

---

<sup>3</sup> Si ricorda che la citata disposizione prevede che: "...ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri...".

Al riguardo, si ribadisce quanto già rilevato con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ossia che la disposizione non indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento, la spesa autorizzata ovvero le previsioni di spesa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa contabile.

Ciò posto, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura dal presente articolo, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 il Fondo nazionale per la rievocazione storica reca una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che la legge di bilancio per il 2024<sup>4</sup> con riferimento al triennio 2024-2026 prevede uno stanziamento sul citato Fondo<sup>5</sup> pari a 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 2 milioni di euro per il 2026.

---

<sup>4</sup> Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023.

<sup>5</sup> Il fondo risulta iscritto sul capitolo 6641 dello stato di previsione del Ministero della cultura.